

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 49

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERZONI, DAGA, DEIANA, ALBERTO MANCA, MICILLO, VIANELLO,
VIGNAROLI, ZOLEZZI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi relativi al terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e sulla prevenzione dei danni sismici

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In seguito al terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, si palesa sempre più urgente la necessità di superare la fase di emergenza e di proporre soluzioni efficaci. Si fa sempre più pressante il bisogno di verificare i piani di emergenza dei comuni italiani a più alto rischio sismico o idrogeologico ricorrendo al supporto dei centri di competenza e ai numerosi professionisti qualificati esistenti in Italia. È necessario proseguire il percorso avviato con l'approvazione, nella scorsa legislatura, della legge di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30) in cui, tra le altre cose, è prevista l'istituzione di un programma di verifica e validazione dei piani comunali di emergenza in

grado di colmarne le lacune. Per quanto non sia possibile prevedere terremoti tuttavia dovremmo imparare da alcuni Paesi, come gli Stati Uniti d'America, il Giappone o la Cina che finanziano programmi di ricerca per l'individuazione di segnali premonitori (ad esempio anomalie elettromagnetiche, anomalie della crosta terrestre, sequenze sismiche antecedenti) per cercare di prevedere in anticipo le scosse sismiche e allertare la popolazione. Si tratta di risultati molto preliminari ma sarebbe bene che il Governo e il Dipartimento della protezione civile stimolassero ulteriormente una simile attività negli ambienti scientifici italiani. La presente proposta di legge è diretta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per fare chiarezza sulle ristrutturazioni e i collaudi effettuati sugli edifici colpiti dal sisma

del 24 agosto 2016 allo scopo di indagare sui precedenti casi di ricostruzione *post* sisma in modo da consentire al Parlamento di identificare le migliori soluzioni normative per evitare di incorrere negli errori del passato. Continuiamo a spendere miliardi di euro in

opere faraoniche mentre per la manutenzione delle piccole cose, per la messa in sicurezza degli edifici, per la protezione ambientale, o semplicemente per fornire benzina alle auto della Polizia non ci sono che spiccioli.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi relativi al terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e sulla prevenzione dei danni sismici, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria, se all'aggravamento degli effetti prodotti dal terremoto del 24 agosto 2016 sugli edifici pubblici e privati abbiano concorso precedenti atti, omissioni o comunque condotte, riferiti in particolare alla gestione del territorio, dei lavori pubblici, compresi i procedimenti di affidamento e di esecuzione degli appalti, nonché delle funzioni pubbliche in materia di edilizia privata, che possano comportare eventuali responsabilità di carattere politico e amministrativo;

b) per i fini di cui alla lettera *a)*, accertare la correttezza delle prassi amministrative e delle operazioni tecniche:

1) nelle fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di opere edilizie eseguite negli edifici pubblici rovinati a causa del sisma;

2) nei procedimenti di autorizzazione e di controllo, ove previsti, delle opere edilizie eseguite negli edifici privati rovinati a causa del sisma;

c) individuare eventuali misure, di carattere normativo o amministrativo, idonee

a rendere più efficace la prevenzione degli effetti dei terremoti;

d) per i fini di cui alla lettera c):

1) esaminare l'adeguatezza della normativa vigente e le modalità del suo aggiornamento rispetto al progresso scientifico e tecnico;

2) verificare l'effettiva osservanza della normativa vigente e, in particolare, delle norme antisismiche nella costruzione dei fabbricati situati nelle aree soggette a più elevato rischio sismico.

Art. 3.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani per età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane per età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine dei propri lavori, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto professionale. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

7. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.

9. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 7, 8 e 9.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione

sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



18PDL0001460